COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 434 def.

Bruxelles, 7 novembre 1991

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Con decisione del 18 marzo 1991, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con la Repubblica del Paraguay per la conclusione di un Accordo quadro di cooperazione, ed ha adottato allo scopo una serie di direttive.

2. Sono state tenute due sessioni di negoziato, la prima il 15 luglio 1991 e la seconda nel pomeriggio dello stesso giorno, a conclusione della quale è stato siglato il testo dell'Accordo tra, da un lato, la Comunità econo,ica europea e, dall'altro, la Repubblica del Paraguay. A tale accordo sono allegati, e ne formano parte integrante, uno scambio di lettere sul transporti marittimi e una dichiarazione della Comunità sul Sistema delle Preferenze Generalizzate.

3. La Commissione ritiene che l'Accordo siglato corrisponda alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

4. Essendo la base giuridica dell'Accordo non solo l'articolo 113 del trattato di Roma ma anche l'articolo 235, è prevista la consultazione del Parlamento.

5. In vista della firma e della conclusione dell'Accordo quadro di cooperazione tra, da un lato, la Comunità Economica Europea e, dall'altro la Repubblica del Paraguay, la Commissione propone al Consiglio di adottare la decisione il cui progetto figura in allegato.

PROPOSTA DI

DECISIONE DEL DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÁ,

visto il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento Europeo,

considerando che è opportuno che la Comunità approvi, per la realizzazione dei suoi obiettivi nel settore delle relazioni economiche esterne, l'Accordo quadro di cooperazione con la Repubblica del Paraguay.

DECIDE :

Articolo 1

É approvato a nome della Comunità l'Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay.

Il testo dell'Accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 25 dell'Accordo (1).

Articolo 3

La Commissione, coaudiuvata da alcuni rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista istituita dall'articolo 21 dell'Accordo.

---

(1) La data di entrata in vigoe dell'Accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato del Consiglio

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addi

Per il Consiglio

Il Presidente

Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY,

dall'altra,

CONSIDERANDO i vincoli di amicizia che uniscono gli Stati membri della Comunità economica europea, in appresso denominata "Comunità", e la Repubblica del Paraguay, in appresso denominata "Paraguay";

RIBADENDO l'importanza da essi attribuita ai principi della Carta delle Nazioni Unite, ai valori democratici e al rispetto dei diritti dell'uomo;

TENENDO CONTO dei principi enunciati nella Dichiarazione di Roma del 20 dicembre 1990 e nel Comunicato di Lussemburgo del 27 aprile 1991, elaborato congiuntamente dalla Comunità, dai suoi Stati membri e dai paesi del Gruppo di Rio;

CONSIDERANDO che la Comunità economica europea e i suoi Stati membri sono disposti a contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali incontrati dal Paraguay al momento del ripristino della democrazia;

DATO CHE è nell'interesse di entrambe le parti instaurare vincoli contrattuali, al fine di sviluppare una cooperazione approfondita nei settori di importanza strategica per il progresso economico e sociale, nonché di intensificare e diversificare gli scambi commerciali ed incoraggiare i flussi d'investimento;

VISTI i nuovi orientamenti della Comunità in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina;

CONSAPEVOLI di quanto sia importante far partecipare alla cooperazione le persone e le organizzazioni direttamente interessate, in particolare gli operatori economici e gli organismi che li rappresentano;

CONSIDERANDO che il Paraguay ha avviato con l'Argentina il Brasile e l'Uruguay un vasto processo di integrazione regionale nel Cono Sud mediante il "Mercato comune del Sud", in appresso denominato MERCOSUR, e che, per sostenere detto processo, la Comunità intende instaurare una cooperazione con ciascuno di questi paesi e con la nuova organizzazione regionale;

TENENDO CONTO della loro attuale o futura appartenenza all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e della necessità di mantenere e rafforzare le regole di un commercio internazionale libero e senza ostacoli,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

.....

LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY

.....

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Basi democratiche della cooperazione

Le relazioni di cooperazione tra la Comunità e il Paraguay e tutte le disposizioni del presente accordo si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo cui si ispirano le politiche interne ed internazionali tanto della Comunità quanto del Paraguay.

Articolo 2

Sostegno al processo di democratizzazione

1. Le parti contraenti giudicano fondamentale il sostegno che la Comunità può dare per consolidare il processo di democratizzazione in Paraguay. A tale riguardo, la Comunità ribadisce la sua volontà di contribuire, nei limiti delle sue competenze e possibilità, a rafforzare le istituzioni democratiche paraguaiane.

2. Le parti decidono altresì di favorire, mediante iniziative appropriate, il ritorno in Paraguay delle persone che hanno dovuto lasciare il paese per motivi politici.

Articolo 3

Cooperazione economica

1. Tenendo conto del reciproco interesse e dei loro obiettivi economici a medio e lungo termine, le parti contraenti si impegnano ad instaurare la più vasta cooperazione economica possibile. Tale cooperazione è intesa in particolare a:

   a) promuovere la diversificazione dell'economia paraguaiana,

b) rafforzare e diversificare i loro legami economici,

c) contribuire allo sviluppo delle loro economie ed al miglioramento dei rispettivi livelli di vita,

d) aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati,

e) creare condizioni favorevoli allo sviluppo del mercato occupazionale,

f) incentivare la cooperazione industriale e commerciale, in particolare tra le piccole e medie imprese,

g) sostenere l'inserimento del Paraguay nel MERCOSUR.

2. Le parti contraenti determineranno di concerto i settori della loro cooperazione economica e industriale, senza escluderne nessuno a priori e tenendo conto delle rispettive finalità, del reciproco interesse e delle rispettive competenze. In base a quanto precede, questa cooperazione avrà luogo nei seguenti settori:

a) servizi, compresi servizi finanziari, turismo, trasporti e telecomunicazioni,

b) proprietà intellettuale e industriale, norme e standard,

c) gestione delle risorse naturali e, in particolare, conservazione e sfruttamento razionale delle risorse forestali, compreso il rimboschimento,

d) tutela dell'ambiente,

e) agricoltura,

f) industria, sfruttamento delle risorse minerarie ed energia,

g) questioni economiche e monetarie.

3. Le azioni previste comprenderanno:

a) conferenze e seminari,

b) missioni commerciali e industriali,

c) missioni di esplorazione, di investimento e di promozione delle joint-venture,

d) visite e incontri di operatori economici,

e) organizzazione di settimane commerciali e di fiere generali e settoriali,

f) invio di esperti,

g) studi specifici,

h) servizi di consulenza e assistenza tecnica,

i) cooperazione tra istituzioni finanziarie,

j) la conclusione di convenzioni contro la doppia imposizione tra la CEE e il Paraguay,

k) scambi di informazioni pertinente, in particolare l'accesso alle banche dati esistenti o da creare,

l) la costituzione di reti di operatori economici, soprattutto nel settore industriale.

Articolo 4

Cooperazione nel settore agricolo

1. La Comunità e il Paraguay instaurano una cooperazione nel settore agropastorale. A tale scopo esaminano con spirito di cooperazione e buona volontà :

   a) le possibilità di sviluppare gli scambi di prodotti agricoli,

   b) le misure a carattere sanitario, fitosanitario e ambientale e le loro conseguenze, affinché non siano di ostacolo agli scambi, pur tenendo conto delle relative legislazioni in materia.

2. La Comunità contribuisce alle iniziative prese del Paraguay per diversificare le sue esportazioni di prodotti agrocoli.

Articolo 5

Cooperazione industriale

1. Le parti contraenti decidono di promuovere l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva del Paraguay nei settori dell'industria e dei servizi, orientando in particolare le loro azioni di cooperazione verso le piccole e medie imprese e favorendo interventi volti ad agevolarne l'accesso alle fonti di capitale, ai mercati ed alle tecnologie appropriate. Tali azioni potranno comprendere la creazione congiunta di meccanismi e organismi adeguati.

2. Le parti contraenti decidono altresì di esaminare la possibilità di promuovere i progetti che potrebbero favorire l'integrazione armoniosa dell'industria paraguaiana nel MERCOSUR.

Articolo 6

Cooperazione in materia di ambiente

1. Le parti contraenti si impegnano ad instaurare una cooperazione in materia di tutela e di miglioramento ambientale onde risolvere i problemi provocati dalla contaminazione delle acque, del suolo e dell'aria, dall'erosione, dalla desertificazione e dal disboscamento, nonché dall'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali. Esse favoriranno inoltre la conservazione produttiva della flora e della fauna forestali e fluviali nonché la conservazione delle foreste tropicali e dei parchi nazionali.

2. A tal fine, le parti contraenti cercheranno di realizzare azioni nel settore ambientale volte soprattutto a:

   a) creare e potenziare strutture pubbliche e private di tutela ambientale,

   b) sviluppare e perfezionare le legislazioni, le norme e gli standard,

   c) favorire la ricerca, la formazione e l'informazione nonché la sensibilizzazione dell'opinione pubblica,

   d) eseguire studi e progetti e fornire assistenza tecnica,

   e) organizzare incontri, seminari, workshop, conferenze e visite di funzionari, esperti, tecnici, dirigenti d'azienda ed altre persone che operano nel settore dell'ambiente.

Articolo 7

Investimenti

Le parti contraenti decidono:

a) di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, normative e politiche, l'incremento di investimenti reciprocamente vantaggiosi,

b) di adoperarsi per creare un contesto più favorevole agli investimenti degli Stati membri della Comunità e del Paraguay, in particolare mediante accordi per la promozione e la tutela degli investimenti in base ai principi della non discriminazione e della reciprocità.

Articolo 8

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le parti contraenti decidono di sostenere la promozione e lo sviluppo delle capacità scientifiche e tecnologiche del Paraguay.

   A tale scopo, si favorirà e si promuoverà la massima cooperazione tra gli organismi e/o le imprese specializzati delle parti contraenti, associando in particolare i loro centri di ricerca al fine di risolvere congiuntamente i problemi di reciproco interesse.

2. Le parti contraenti determineranno di concerto i settori della cooperazione, senza escluderne nessuno a priori. Tra questi settori figureranno in particolare:

   a) il miglioramento delle capacità di ricerca,

b) lo sviluppo e la gestione delle politiche in materia di scienza e di tecnologia,

c) la tutela e il miglioramento dell'ambiente,

d) l'utilizzazione razionale delle risorse naturali, soprattutto forestali,

e) l'integrazione e la cooperazione regionali per progetti scientifici o tecnologici,

f) la diffusione di informazioni e di conoscenze scientifiche e tecnologiche.

3. Le parti contraenti faciliteranno ed incoraggeranno le iniziative destinate a realizzare gli obiettivi della loro cooperazione, e in particolare:

a) l'esecuzione comune di progetti di ricerca da parte di centri specializzati e di altre istituzioni competenti delle due parti,

b) lo scambio di informazioni scientifiche, in particolare attraverso seminari, workshop, congressi, ecc.

c) il sostegno al reinserimento in Paraguay di scienziati, tecnici ed esperti.

Articolo 9

Trattamento della nazione più favorita

Per le loro importazioni o esportazioni di merci, le parti contraenti si concedono il trattamento della nazione più favorita conformemente alle disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Articolo 10

Importazione temporanea di merci

Le parti contraenti si impegnano a tener conto dell'esonero dai dazi e dalle imposte all'importazione temporanea nel loro territorio di merci ogetto di convenzioni internazionali in materia e destinate ad essere riesportate.

Articolo 11

Cooperazione commerciale

1. Le parti contraenti decidono di sviluppare e diversificare al più alto livello possibile gli scambi commerciali, tenendo conto delle situazioni economiche rispettive, e concedendosi le massime agevolazioni.

2. Le parti contraenti decidono di studiare i metodi e i mezzi per eliminare gli ostacoli non tariffari e paratariffari; tenendo conto dei lavori realizzati in seno alle organizzazioni internazionali, le parti contraenti si impegneranno ad attuare una politica volta a:

   a) concedersi reciprocamente le massime agevolazioni per le transazioni commerciali;

   b) cooperare, a livello bilaterale e multilaterale, per risolvere i problemi di interesse comune, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale e industriale e alla denominazioni d'origine, nonché ai prodotti di base, ai prodotti semilavorati e ai prodotti finiti;

   c) agevolare la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali, anche a livello di formazione professionale, lo snellimento delle procedure e l'individuazione delle infrazioni alle normative doganali;

d) tener conto degli interessi rispettivi in materia di accesso alle risorse, di trasformazione delle stesse e di accesso ai loro mercati per i prodotti dell'altra parte contraente;

e) promuovere i contatti tra gli operatori economici in modo da diversificare ed aumentare le correnti di scambio;

f) studiare, raccomandare e applicare misure di promozione commerciale tali da incentivare lo sviluppo delle importazioni e delle esportazioni;

g) tener conto, nella misura del possibile, del parere dell'altra parte contraente in merito ai provvedimenti che potrebbero avere un effetto negativo sugli scambi commerciali reciproci.

Articolo 12

Cooperazione in materia di pubblica amministrazione

1. La parti contraenti collaboreranno ai fini della modernizzazione e della razionalizzazione del settore della pubblica amministrazione a livello nazionale e regionale, ristrutturando in particolare l'amministrazione centrale.

2. Per realizzare questi obiettivi, le parti contraenti promuoveranno, tra l'altro:

- l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione per funzionari e impiegati di istituzioni e amministrazioni pubbliche,

- il miglioramento delle attrezzature delle istituzioni e amministrazioni pubbliche.

Articolo 13

Cooperazione in materia di informazione, comunicazione e cultura

1. Le parti contraenti instaureranno una cooperazione anche in materia di informazione e di comunicazione, tenendo conto della dimensione culturale delle loro relazioni.

2. Tale cooperazione mirerà, tra l'altro, a preservare i beni storici e culturali.

Articolo 14

Formazione

1. Le azioni di cooperazione realizzate nell'ambito dell'accordo comprenderanno i necessari elementi di formazione.

2. Le azioni di formazione si rivolgeranno in via prioritaria a formatori, docenti e dirigenti che svolgono già mansioni di responsabilità in imprese, amministrazioni, servizi pubblici ed altri organismi economici e sociali.

3. Le parti contraenti prenderanno in considerazione la possibilità di attuare programmi specifici di formazione al fine di rafforzare le istituzioni democratiche in Paraguay.

Articolo 15

Cooperazione nel settore della pubblica sanità

Le parti contraenti decidono di cooperare nel settore della pubblica sanità, al fine di migliorare il tenore e le condizioni di vita, specialmente per le fasce più sfavorite della popolazione. A tale scopo, le parti si impegnano ad incentivare la ricerca comune, i trasferimenti di tecnologia, gli scambi di esperienze e l'assistenza tecnica, attuando in particolare misure connesse:

- alla gestione e amministrazione dei servizi competenti;

- all'organizzazione di incontri scientifici e agli scambi di esperti;

- all'attuazione di programmi di formazione professionale;

- ai programmi e progetti volti a migliorare le condizioni sanitarie e sociali in ambiente urbano e rurale.

Articolo 16

Cooperazione in materia di lotta contro la droga

1. Le parti contraenti si impegnano, conformemente alle rispettive disposizioni giuridiche, a coordinare ed intensificare le loro iniziative volte a prevenire e a ridurre la produzione, il traffico illecito e il consumo di droga.

2. La cooperazione comprenderà, tra l'altro:

- progetti di formazione, istruzione, cura e disintossicazione dei tossicomani, compreso il loro reinserimento nella vita attiva e sociale;

- programmi e progetti di ricerca;

- misure che offrano opportunità economiche alternative;

- scambi di qualsiasi informazione pertinente, comprese le misure relative al riciclaggio del denaro.

3. Potranno partecipare al finanziamento delle summenzionate iniziative le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni nazionali, regionali e internazionali, in collaborazione con il governo del Paraguay e con gli organi competenti della Comunità e dei suoi Stati membri.

Articolo 17

Cooperazione in materia di turismo

Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti promuovono lo sviluppo della cooperazione turistica mediante azioni specifiche tra cui, in particolare:

- gli scambi di funzionari ed esperti in materia di turismo, nonché di informazioni e statistiche turistiche, e il trasferimento tecnologico;

- le attività volte a promuovere il flusso dei turisti;

- il sostegno alle azioni di formazione, in particolare per il funzionamento e la gestione degli alberghi;

- la partecipazione comune a fiere ed esposizioni destinate ad incrementare i flussi turistici.

Articolo 18

Cooperazione ed integrazione regionali

1. La cooperazione tra le parti contraenti potrà comprendere azioni realizzate nell'ambito di accordi di cooperazione o di integrazione con paesi terzi della stessa regione.

2. Senza escludere a priori nessun settore, si prenderanno in considerazione soprattutto azioni riguardanti:

a) la cooperazione ambientale a livello regionale,

b) lo sviluppo del commercio intraregionale,

c) il potenziamento delle istituzioni regionali e il sostegno alla realizzazione di politiche e attività comuni,

d) le comunicazioni regionali, soprattutto fluviali.

Articolo 19

Cooperazione allo sviluppo

1. Al fine di consolidare e accelerare lo sviluppo economico e sociale del Paraguay, la Comunità concederà aiuti nel quadro dei suoi programmi a favore dei paesi in via di sviluppo.

2. Si attribuirà particolare importanza allo sviluppo rurale, compreso lo sviluppo rurale integrato, alle azioni comuni di formazione, alle attività, volte a migliorare l'autosufficienza alimentare, l'occupazione, gli alloggi in ambiente urbano e rurale e a promuovere le organizzaioni di base.

Articolo 20

Mezzi per realizzare la cooperazione

Per facilitare la realizsazione degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le parti contraenti utilizzeranno, secondo le loro disponibilità e i rispettivi meccanismi, i mezzi adeguati, compresi quelle finanziari.

Articolo 21

Commissione mista di cooperazione

1. È istituita una commissione mista di cooperazione composta da rappresentanti della Comunità e del Paraguay. La commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Asunciòn, a una data e secondo un ordine del giorno stabiliti di comune accordo. È possibile indire riunioni straordinarie previo accordo di entrambe le parti.

2. La commissione mista garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. A tal fine, i suoi compiti consistono, in particolare, nel:

   a) prevedere misure atte a svilupparе e a diversificare gli scambi, secondo le finalità del presente accordo,

   b) scambiare opinioni su qualsiasi questione di interesse comune relativa agli scambi e alla cooperazione, compresi i programmi futuri e i mezzi disponibili per la loro realizzazione,

   c) formulare raccomandazioni per favorire l'espansione degli scambi e l'intensificarsi della cooperazione, tenendo conto altresì del necessario coordinamento delle iniziative previste,

d) in generale, formulare raccomandazioni per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

3. La commissione mista può creare sottocommissioni specializzate e gruppi di lavoro per coadiuvarla nello svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 22

Altri accordi

1. Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo e tutte le azioni intraprese nel suo ambito lasciano totalmente impregiudicate le competenze degli Stati membri delle Comunità per intraprendere azioni bilaterali con il Paraguay nel quadro della cooperazione economica con questo paese e concludere, eventualmente, con esso nuovi accordi di cooperazione economica.

2. Fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo relative alla cooperazione economica, le disposizioni del presente accordo sostituiscono, qualora esse siano incompatibili o identiche, le disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità e il Paraguay.

Articolo 23

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni ivi previste, e al territorio della Repubblica del Paraguay.

Articolo 24

Clausola evolutiva

1. Le parti contraenti possono ampliare di concerto il presente accordo onde potenziare la cooperazione e completarla mediante accordi relativi a specifici settori o attività, conformemente alle rispettive legislazioni.

2. Nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte contraente può presentare proposte onde ampliare il campo di applicazione della cooperazione tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la sua esecuzione.

Articolo 25

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra il vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è prorogato di anno in anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia sei mesi prima della scadenza.

Articolo 26

Allegati

Gli allegati sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 27

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles,

ALLEGATO I

SCAMBIO DI LETTERE IN MATERIA DI TRASPORTI MARITTIMI

Lettera n. 1

Signor,

Le saremmo grati se volesse confermarci l'accordo del Suo governo su quato segue:

In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Paraguay, le parti si sono impegnate ad esaminare in modo appropriate le questioni relative al fu nzionamento dei trasporti marittimi, in particolare per sormontare eventuali ostacoli allo sviluppo degli scambi. A tal fine, si ricercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali.

Parimenti, è stato convenuto che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della commissione mista.

Voglia gradire l'espressione della nostra più profonda stima.

A nome del
Consiglio delle Comunità europee

Lettera n. 2

Signori,

mi pregio confermarVi l'accordo del mio governo su quanto segue:

"In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Paraguay, le parti si sono impegnate ad esaminare in modo appropriato le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi, in particolare per sormontare eventuali ostacoli allo sviluppo degli scambi. A tal fine, si ricercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali.

Parimenti, è stato convenuto che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della commissione mista."

vogliate gradire l'espressione della mia più profonda stima.

Per il governo della
Repubblica del Paraguay

ALLEGATO II

Dichiarazione unilaterale della Comunità sull'SPG

La Comunità conferma l'importanza da essa attribuita al sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, istituito conformemente alla risuluzione n. 21 (II) della seconda conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo.

Per consentire al Paraguay di sfruttare appieno il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate da essa instaurato a norma della suddetta risoluzione, la Comunità europea è disposta ad esaminare i suggerimenti di questo paese.

Inoltre, la Comunità organizzerà seminari di informazione in Paraguay per far sì che gli amministratori e gli operatori economici di questo paese abbiano una maggiore conoscenza del sistema da essa instaurato.

Fiche Financière

Accord de coopération CE - Paraguay

1. Lignes budgétaires concernées

a) lignes dont l'application est conditionnée par l'existence d'un Accord de coopération :

B7-5020 - Actions dans le cadre d'accords de coopération économique et commerciale avec des pays tiers

B7-3015 - Actions visant la promotion de l'investissement communautaire dans les PVD d'Amérique latine dans le cadre des accords de coopération économique et commerciale

B6-8200 - Coopération internationale - actions de recherche et de développement dans le cadre des accords de coopération avec des pays tiers.

b) autres lignes :

B7-3010 - Coopération financière et technique avec des PVD d'Amérique Latine

B7-3011 - Promotion des relations commerciales des PVD d'Amérique latine

B7-3012 - Actions destinées à favoriser les efforts d'intégration régionale ou subrégionale entre les PVD d'Amérique latine

B7-3013 - Coopération avec des PVD d'Amérique latine dans le domaine énergétique

B7-3014 - Actions de formation en faveur de ressortissants de PVD d'Amérique latine

B7-5030 - Organisation de séminaires sur le SPG communautaire

B7-5040 - Environnement dans les PVD

B7-5045 - Programme d'actions de coopération Nord-Sud dans le domaine de la lutte contre la drogue
(Budget 1992 : B7-5080 - Programme d'actions de coopération Nord-Sud dans le domaine de la lutte contre les drogues et la toxicomanie)

2. Base légale

Base légale existante

3. Classification

DNO

4. Description

4.1 Objectif :

Etablir une coopération dans l'intérêt des deux parties.

4.2 Personnes concernées :

Opérateurs économiques et instances responsables des deux parties.

5. Nature de la dépense

5.1 Nature :

Aide à fonds perdus en faveur de divers projets dans les différents domaines de coopération couverts par l'Accords.

6. Incidence financière de l'action sur les crédits d'intervention

6.1 Echéancier des crédits d'engagement et de paiement :

Selon demande et approbation par les services de la Commission des actions à développer

6.2 Part du financement communautaire (en %) dans le coût total de l'action :

à décider au cas par cas; dans certains cas jusqu'à 100%.

6.3 Modalités du financement de l'action pendant l'année en cours :

A partir des crédits existants.

7. Observations

Le volume des dépenses dérivées de l'accord de coopération sera déterminé, pour les budgets futurs, selon la procédure habituelle.

ISSN 0254-1505

COM(91) 434 def.

DOCUMENTI

IT **11**

N. di catalogo : CB-CO-91-478-IT-C

ISBN 92-77-76889-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo